



Corte Sportiva di Appello

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 5 NOV. 2014

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 5 novembre 2014, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Luca Di Gregorio

Componente, relatore est.

Avv. Flaminia Longobardi

Componente

ha deliberato, dando lettura del dispositivo, la seguente

DECISIONE

sul reclamo presentato dal Valpolicella Rugby Junior ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Luciano Gobbi, avverso la decisione assunta dal G.S. Territoriale – Comitato Regionale Veneto, nella riunione del 15/10/2014, comunicato GSR/UNDER 16/03, pubblicata e comunicata a mezzo telegramma in data 16/10/2014, nei confronti della medesima ASD e del proprio tesserato-accompagnatore sig.ra Federica Ronconi.

FATTO

Con reclamo, pervenuto in data 30/10/2014, il Valpolicella Rugby Junior ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Luciano Gobbi, ha impugnato la decisione assunta dal G.S. Territoriale – Comitato Regionale Veneto, nella riunione del 15/10/2014, comunicato GSR/UNDER 16/03, nei confronti della medesima ASD e del proprio tesserato-accompagnatore sig.ra Federica Ronconi.

La predetta decisione del G.S. Territoriale aveva sanzionato il sodalizio reclamante e la sig.ra Federica Ronconi in relazione alla gara Under 16 del 12/10/2014, Valpolicella Rugby Junior ASD v Sudtirolo Rugby ASD, rispettivamente, il primo con la perdita della gara con il risultato conseguito sul campo di 0-45 (mete 0-7) in favore del Sudtirolo Rugby ASD, nonché con la penalizzazione di quattro punti in classifica e con la multa di Euro 100,00=cento/00, per avere impiegato il giocatore Isacco Roviano non tesserato alla data della gara, per l'infrazione di cui all'art. 29/1, lett. e), Reg.to di Giustizia,

e degli artt. 16, lett. b) e 25, lett. b), del Reg.to Attività Sportiva, e la seconda, quale accompagnatore della medesima ASD, con l'interdizione per un mese, dal 16/10/2014 al 15/11/2014 compresi, per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. m), (attestazione di fatti non veri nell'elenco giocatori in merito all'inserimento del giocatore Roviario Isacco non tesserato alla data della gara).

Nel reclamo proposto, il Valpolicella Rugby Junior ASD, tra l'altro, rappresenta che *“l'illecito contestato sia stato commesso in assoluta buona fede, senza voler alterare l'esito della partita o mettere in pericolo l'incolumità fisica del giocatore”*, e che *“In occasione della partita del 12 ottobre 2014 in oggetto indicata, l'accompagnatrice Ronconi Federica, in perfetta buona fede, utilizzando un programma in dotazione della Società, ha redatto la lista gara, inserendo Roviario con la maglia n.6, dando per scontato il tesseramento dello stesso per la stagione sportiva 2014/2015. Ovviamente il programma in dotazione, pur formulando una lista gara conforme alle indicazioni federali, avendo Roviario un suo codice FIR in quanto già tesserato in passato, non ha segnalato alcuna anomalia. A riprova della buona fede dell'accompagnatrice e della società è opportuno evidenziare:*

- è stato consegnato all'arbitro, con la lista gara, anche una stampa aggiornata di giocatori Under 16 tesserati dal servizio on line della FIR (in cui ovviamente Roviario non compariva), nella convinzione che il giocatore fosse ovviamente già tesserato;*
- non avendo alcuni giocatori ancora ricevuto dalla FIR il tesserino cartaceo per la stagione sportiva 2014/2015, gli stessi sono stati evidenziati nella lista gara all'arbitro (compreso ovviamente Roviario);*
- l'inserimento in lista gara di Roviario era ininfluenza ai fini dell'espletamento della partita, essendo inseriti in lista gara altri 17 giocatori;*
- la Società aveva sottoposto Roviario a regolare visita medico sportiva in previsione del tesseramento dello stesso per la stagione sportiva 2014/2015;*
- giovedì 16 ottobre 2014, constatando il mancato tesseramento di Roviario, la Società ha sollecitato il CRV, che, avendo già a disposizione la documentazione necessaria, ha proceduto al tesseramento stesso (da evidenziare che Roviario Isacco è stato l'unico fra i tesseramenti richiesti con l'invio dei mod.12 effettuato con la raccomandata dell'11 settembre 2014 a non risultare tesserato alla data del 12 ottobre 2014;*



- La Ronconi Federica non risulta in passato essere stata destinataria di provvedimenti sanzionatori da parte della FIR.

Risulta, pertanto, evidente che il tesseramento di Roviaro, per cause non imputabili alla Società, è stato effettuato dopo la partita del 12 ottobre 2014 per un disguido operativo del CRV e che la Società e la sua accompagnatrice Ronconi Federica hanno inserito il giocatore in lista gara nella convinzione che lo stesso, considerate le tempistiche di invio del modello 12 (11 settembre 2014) e dei successivi chiarimenti forniti al CRV a mezzo mail (20 settembre 2014), fosse già tesserato”.

L’ASD reclamante, quindi, conclude ritenendo che “sussistano i requisiti per richiedere l’archiviazione delle sanzioni irrogate a carico del Valpolicella Rugby Junior e della accompagnatrice Ronconi Federica per l’illecito sopra descritto o in subordine una riduzione della stesse.”

Con ordinanza ex art. 61 del Regolamento di Giustizia resa dal Presidente di questa Corte in data 31/10/2014, comunicata in pari data, era fissata la Camera di Consiglio del 5 novembre 2014 per il reclamo *de quo*.

Alla camera di consiglio del 5 novembre 2014, dove nessuno era presente per l’ASD reclamante, prendeva la parola l’Avv. Luca Di Gregorio, in qualità di relatore del presente reclamo.

La Corte procedeva quindi, dopo essersi riunita, al deposito della decisione.

MOTIVI

Preliminarmente, occorre considerare la circostanza che il presente reclamo è pervenuto presso la segreteria di questa Corte in data 30/10/2014, dopo ben quattordici giorni da quando il provvedimento impugnato era stato pubblicato e comunicato, in data 16/10/2014, dal Comitato Regionale Veneto. Ciò si è verificato poiché l’ASD in questione aveva inviato in data 20/10/2014 il reclamo presso il Comitato Regionale Veneto, a cui è pervenuto in data 23/10/2014.

A questo riguardo, si rappresenta che l’art. 61 del Regolamento di Giustizia stabilisce che il reclamo “è depositato presso la Corte Sportiva di appello entro un termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.”

Il reclamo *de quo*, quindi, sarebbe stato presentato tardivamente; tuttavia, occorre considerare che, a seguito della recente introduzione del nuovo Regolamento di Giustizia, che ha modificato l’organo di giustizia competente e i termini per l’impugnazione dei provvedimenti dei Giudici Sportivi, la Federazione ha pubblicato



sul proprio sito, in data 22 ottobre 2014, un comunicato con cui ha avvisato tutte le società affiliate e i tesserati che i pronunciamenti assunti dal Giudice Sportivo, sia Nazionale che Territoriale, *“dovranno essere impugnati innanzi alla Corte Sportiva d’Appello con deposito dei relativi reclami presso la stessa Corte Sportiva d’Appello (Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale c/o FIR, sig. Ermanno Rossi), entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data in cui è stata pubblicata la pronuncia impugnata”*.

Considerato che il predetto comunicato è stato pubblicato dopo che il Valpolicella Rugby Junior ASD aveva inviato il proprio reclamo erroneamente al Comitato Regionale Veneto, cui era pervenuto entro il termine di sette giorni dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, questa Corte ritiene di potere considerare, peraltro solo per questa volta, scusabile l’errore della predetta ASD di inviare il reclamo al Comitato Regionale Veneto e, pertanto, di non considerare tardivo il deposito dello stesso presso la segreteria di questa Corte.

Nel merito, il presente reclamo, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che, in occasione della gara Under 16 del 12 ottobre 2014, il Valpolicella Rugby Junior ASD ha inserito nel mod. B, lista gara, e utilizzato in campo un giocatore, sig. Isacco Roviario, che a quella data non era stato ancora tesserato, e la sig.ra Federica Ronconi, quale accompagnatore, ha sottoscritto lo stesso mod. B in cui era inserito anche il predetto Roviario, quale tesserato della stessa ASD.

I fatti non risultano contestati dalla reclamante, la quale li conferma nel proprio atto di impugnazione, ma tiene ad evidenziare che nel caso di specie si sarebbe comportata in piena buona fede, avendo richiesto il tesseramento di Isacco Roviario, unitamente ad altri, con l’invio del mod. 12 con una raccomandata in data 11/9/2014, e ritenendo che lo stesso fosse stato tesserato alla data del 12/10/2014, essendo ormai trascorso oltre un mese dalla richiesta inviata ed essendo stati nel frattempo tutti tesserati gli altri nominativi inviati con la predetta raccomandata.

Nella valutazione del caso di specie, tuttavia, non ci si può esimere dalla considerazione della gravità della circostanza di avere utilizzato un giocatore, peraltro anche minorenne, che non era stato ancora tesserato dalla federazione.

Nell’infesta ipotesi in cui il Roviario fosse incorso in un infortunio, infatti, lo stesso, in quanto non tesserato, non sarebbe stato coperto da alcuna assicurazione, e gli stessi dirigenti della reclamante si troverebbero chiamati a rispondere di quanto

eventualmente avvenuto, con serie conseguenze, anche patrimoniali, per gli eventi più gravi. E' quindi preciso e imprescindibile onere di qualsiasi soggetto affiliato di verificare che siano utilizzati solo quei giocatori che sono stati tesserati per la stagione sportiva in corso, che la presenza di ritardi o disguidi nelle attività di tesseramento o la presunta ignoranza, anche se in buona fede, sul tesseramento non appaiono valutabili come esimenti o attenuanti.

Atteso che i soggetti sanzionati hanno realizzato le fattispecie indicate nel provvedimento impugnato, sull'entità della sanzione comminata dal G.S. Territoriale, si evidenzia che sono stati applicati nel caso di specie i minimi edittali previsti dagli artt. 28/1, lett. m), e 29/1, lett. e), Reg.to di Giustizia. .

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 28/1, lett. m), e 29/1, lett. e), 14, Regolamento di Giustizia, nonché gli artt. 16, lett. b) e 25, lett. b), del Reg.to Attività Sportiva;
- rigetta il reclamo, così come proposto;
- conferma al Valpolicella Rugby Junior ASD la perdita della gara del 12/10/2014, Valpolicella Rugby Junior ASD v Sudtirolo Rugby ASD, con il risultato conseguito sul campo di 0-45 (mete 0-7) in favore del Sudtirolo Rugby ASD, nonché la penalizzazione di quattro punti in classifica e la multa di Euro 100,00=cento/00, per l'infrazione di cui all'art. 29/1, lett. e), del Reg.to di Giustizia, (utilizzo del giocatore Isacco Roviario non tesserato alla data della gara), e alla sig.ra Federica Ronconi, tesserato-accompagnatore del Valpolicella Rugby Junior ASD, l'interdizione per un mese, dal 16/10/2014 al 15/11/2014 compresi, per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. m), (attestazione di fatti non veri nell'elenco giocatori in merito all'inserimento del giocatore Roviario Isacco non tesserato alla data della gara);
- dispone incamerarsi il contributo funzionale di cui all'art. 38 Regolamento di Giustizia.

Roma, 5 novembre 2014

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

(Avv. Achille Reali)
